

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1998

concernente la conclusione dell'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lomé,
firmato a Maurizio il 4 novembre 1995

(98/344/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238 in relazione con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che è opportuno approvare l'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lomé, firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE, i protocolli e le dichiarazioni ad essa allegati, nonché le dichiarazioni accluse all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli e delle dichiarazioni allegati, nonché quello dell'atto finale, sono acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 134.

1. La posizione che la Comunità deve assumere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE è definita dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità allorché la questione riguarda un settore nel quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di regole interne.

2. La posizione che la Comunità deve assumere in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-CE, qualora quest'ultimo sia invitato ad adottare decisioni previa autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri ACP-CE, è definita secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. A norma dell'articolo 340 della quarta convenzione ACP-CE, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio dei ministri ACP-CE e presenta, congiuntamente con il rappresentante della Commissione, la posizione della Comunità.

Articolo 3

Le decisioni del Consiglio dei ministri ACP-CE sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

A norma dell'articolo 366 della quarta convenzione, il presidente del Consiglio procede al deposito dell'atto di notifica, di cui all'articolo 360 della convenzione, per quanto riguarda la Comunità.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. COOK